



***REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE PATROCINIO
COMUNALE***

Approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 30.01.2023

INDICE

ART. 1 – Oggetto – Finalità – Definizioni

ART.2 – Soggetti competenti alla concessione di patrocinio

ART. 3 – Soggetti beneficiari dei patrocini

ART.4 – Limitazioni all’ambito di applicazione ed esclusioni

ART. 5 – Procedura per la concessione del patrocinio

ART. 6 – Effetti derivanti dalla concessione del patrocinio

ART. 7 - Obblighi dei patrocinati

ART. 8 – Disposizioni finali

ART. 1 – Oggetto – Finalità – Definizioni

1. La presente disciplina stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di patrocini da parte dell'Amministrazione comunale di Borgonovo Val Tidone a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a sostenere la promozione di attività che sostengano e sviluppino il miglioramento della qualità della vita dei soggetti appartenenti alla comunità locale.
- 3 Il "patrocinio gratuito" rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune di Borgonovo Val Tidone nei confronti di iniziative ritenute meritevoli.
4. Il "patrocinio gratuito" è un atto autonomo rispetto ad altre forme di intervento comunale, quali la concessione di contributi e la collaborazione nella realizzazione delle iniziative di cui al Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili a Enti pubblici e privati .

ART.2 – Soggetti competenti alla concessione di patrocinio

1. Per tutte le associazioni iscritte all' ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO la concessione del patrocinio è formalizzata con provvedimento del Sindaco o, per esso, di un Assessore per iniziative di carattere sociale, culturale, scientifico, economico, sportivo, ovvero ritenute di particolare significato o di rilievo istituzionale per il Comune e non aventi scopo di lucro.
- 2.Fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell'Amministrazione Comunale, promuovendone l'immagine ed il prestigio, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà.
3. Per tutti gli altri richiedenti e anche per le Associazioni iscritte all'Albo qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata ad istanze di concessione contributi, si provvede con deliberazione di Giunta Comunale.

ART. 3 – Soggetti beneficiari dei patrocini

1. Possono richiedere il patrocinio le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private con o senza personalità giuridica che abbiano sede nel Comune o che svolgano l'iniziativa patrocinata nel territorio comunale.
2. Il patrocinio può essere concesso ai soggetti di cui sopra esterni al territorio comunale o per iniziative che si svolgono al di fuori di esso solo quando tali iniziative abbiano rilevanza per il Comune o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.

ART.4 – Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni

1. L'amministrazione comunale non concede patrocini:

- a) per iniziative di carattere politico;
- b) per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa;
- c) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità del Comune.

2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.

3. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'amministrazione.

ART. 5 – Procedura per la concessione del patrocinio

1. Il soggetto responsabile dell'iniziativa per la quale intende ottenere il patrocinio è tenuto a farne domanda al Comune di Borgonovo Val Tidone di norma 30 giorni prima della data di inizio o svolgimento della stessa, utilizzando il modulo Allegato A) al presente Regolamento;

2. La domanda di patrocinio deve essere motivata e corredata da una relazione illustrativa dell'iniziativa da patrocinare.

3. Il competente servizio comunale effettua l'istruttoria e ha la facoltà di chiedere integrazioni e/o documenti relativi al contenuto della domanda di concessione del patrocinio.

ART. 6 – Effetti derivanti dalla concessione del patrocinio

1. I soggetti responsabili dell'iniziativa patrocinata dal Comune sono autorizzati a fruire di tale beneficio, menzionando nelle comunicazioni ufficiali inerenti all'iniziativa stessa l'avvenuta concessione del patrocinio ed affiancando alla menzione: "con il patrocinio del Comune di Borgonovo Val Tidone" . lo stemma e/o logo del Comune.

2. Dalla concessione del patrocinio non consegue l'assunzione in via diretta o indiretta di alcun ulteriore impegno da parte del Comune, né di natura tecnica o organizzativa, né di natura economica o finanziaria.

3. Eventuali richieste di impegno da parte del Comune di natura tecnica o organizzativa, economica/finanziaria devono essere oggetto di specifica richiesta.

Art. 7. Obblighi dei patrocinati

1. Copia di tutto il materiale promozionale/divulgativo dovrà essere tempestivamente trasmesso al Comune almeno 5 giorni dalla data di divulgazione al pubblico per il controllo della coerenza all'istanza e alla relazione illustrativa a suo tempo presentata.

2. Decorsi i 5 giorni di cui al punto precedente senza che il Comune abbia rilevato incongruenze il richiedente il patrocinio può procedere all'utilizzo del materiale.

ART. 8 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo da parte del Consiglio Comunale.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari con esso incompatibili.